



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 luglio 2008
(OR. en)**

12213/08

**VISA 261
AUS 13
AMLAT 66
ASIE 81
CDN 4
ISR 21
USA 34
COMIX 605**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 24 luglio 2008

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: QUARTA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 in relazione al meccanismo di reciprocità

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 486 definitivo.

All.: COM(2008) 486 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.7.2008
COM(2008) 486 definitivo

**QUARTA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO**

**sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del
principio di reciprocità**

**ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco
dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono
esenti da tale obbligo, modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 in relazione al
meccanismo di reciprocità**

**QUARTA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO**

**sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del
principio di reciprocità**

**ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco
dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono
esenti da tale obbligo, modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 in relazione al
meccanismo di reciprocità**

INDICE

I.	Introduzione	2
II.	Risultati ottenuti dalla terza relazione sulla reciprocità	2
1.	Piena reciprocità effettiva	2
1.1.	Israele	2
1.2.	Malaysia	2
1.3.	Paraguay	2
2.	Progressi in materia di reciprocità rispetto alla relazione del 13 settembre 2007	2
2.1.	Australia	2
2.3.	Brunei Darussalam	2
2.4.	Canada	2
3.	Nessun progresso in materia di reciprocità dalla relazione del 13 settembre 2007	2
3.1.	Giappone	2
3.2.	Panama	2
3.3.	Singapore	2
3.4.	Stati Uniti d'America	2
III.	Conclusioni	2

I. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (allegato I del regolamento, di seguito "elenco negativo") e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (allegato II del regolamento, di seguito "elenco positivo")¹, modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005², è lo strumento fondamentale della politica comune dei visti, che contempla, fra altre cose, un meccanismo di reciprocità per i casi in cui un paese terzo dell'elenco positivo mantenga o introduca l'obbligo di visto per i cittadini di uno o più Stati membri. La prima³ e la seconda relazione⁴ sulla reciprocità dei visti illustrano il meccanismo nel dettaglio.

Nella terza⁵ relazione del 2007 la Commissione giunge alla conclusione che il dialogo con i paesi terzi nell'ambito del nuovo meccanismo di reciprocità si è dimostrato efficace. Con la Nuova Zelanda e il Messico è stata raggiunta la piena reciprocità e si sono ottenuti notevoli progressi anche nel dialogo con l'Australia. Tra breve dovrebbe poi essere negoziato un accordo generale sull'esenzione dal visto con il Brasile. Con il Canada e gli Stati Uniti d'America i progressi, invece, sono stati pochi. In mancanza di passi in avanti, potrebbero essere previste opportune misure di ritorsione.

Nelle conclusioni del 18 settembre 2007 il Consiglio prende atto della terza relazione della Commissione e indica che saranno gli organi competenti del Consiglio a proseguire la discussione.

La presente quarta relazione traccia un bilancio delle iniziative della Commissione intraprese dal settembre 2007 nei confronti dei paesi terzi dell'elenco positivo che mantengono l'obbligo di visto per i cittadini di uno o più Stati membri.

II. RISULTATI OTTENUTI DALLA TERZA RELAZIONE SULLA RECIPROCIÀ

Dopo aver presentato al Consiglio la terza relazione il 18 settembre 2007, la Commissione si è nuovamente attivata.

1. Piena reciprocità effettiva

1.1. Israele

Notifiche: Romania

Il 1° marzo 2008 è entrato in vigore l'"Entry into Israel Order" (emendamento 5768-2008) in virtù del quale tutti i cittadini rumeni sono esenti dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata in Israele.

Valutazione

La piena reciprocità dell'esenzione dal visto è ormai raggiunta con tutti gli Stati membri e i paesi associati a Schengen.

¹ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

² GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3.

³ COM(2006) 3 definitivo.

⁴ COM(2006) 568 definitivo.

⁵ COM(2007) 533 definitivo.

1.2. Malaysia

Notifiche: Bulgaria

Il 21 gennaio 2008⁶ la Bulgaria ha comunicato alla Commissione che, dal 18 dicembre 2007, i cittadini bulgari possono soggiornare in Malaysia senza visto per un periodo non superiore a 90 giorni.

Valutazione

La piena reciprocità dell'esenzione dal visto è ormai raggiunta con tutti gli Stati membri e i paesi associati a Schengen.

1.3. Paraguay

Notifiche: Bulgaria e Romania.

La Bulgaria ha comunicato alla Commissione che l'accordo di esenzione dal visto con il Paraguay firmato il 17 marzo 2006 è entrato in vigore il 27 marzo 2008⁷. I cittadini bulgari non sono quindi soggetti all'obbligo di visto per soggiorni di breve durata in Paraguay. Il 10 agosto 2008 le autorità paraguayane hanno comunicato alla Commissione che, a norma del Decreto n. 1038 del 17 maggio 2007, i cittadini rumeni sono esenti dall'obbligo di visto di ingresso in Paraguay.

Valutazione

La piena reciprocità dell'esenzione dal visto è ormai raggiunta con tutti gli Stati membri e i paesi associati a Schengen.

2. Progressi in materia di reciprocità rispetto alla relazione del 13 settembre 2007

2.1. Australia

Situazione attuale

Obbligo di autorizzazione di viaggio elettronica (*Electronic Travel Authority – ETA*) per i cittadini di 14 Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia) e per i cittadini di Islanda e Norvegia.

Obbligo di visto elettronico (e676) per i cittadini di 11 Stati membri (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia). I cittadini di questi 11 Stati membri beneficiano del meccanismo di rilascio agevolato (“*autogrant facility*”) (per ulteriori dettagli, anche riguardo al visto elettronico, si veda l'allegato 2 della prima relazione⁸).

Iniziative intraprese per la reciprocità

Rispetto alla relazione del 13 settembre 2007, l'Australia ha esteso il meccanismo di rilascio agevolato ai rimanenti quattro Stati membri: Slovacchia dal 20 marzo 2008 e Bulgaria, Polonia e Romania dal 16 giugno 2008.

⁶ GU C 62 del 7.3.2008, pag. 2.

⁷ È attesa la notifica ufficiale della Bulgaria.

⁸ Vedi nota 3.

L’Australia ha postposto l’introduzione del sistema *eVisitors* dalla metà del 2008 all’ottobre 2008. Tutti gli Stati membri, compresi i paesi associati a Schengen, indipendentemente dal loro status attuale, saranno i primi a beneficiare del sistema *eVisitors*.

Stando alle informazioni ricevute dal Dipartimento australiano dell’Immigrazione e della Cittadinanza (DIAC), il sistema *eVisitors* prevede che:

- l’*eVisitor* sia un’autorizzazione a recarsi in Australia per turismo o affari per un massimo di tre mesi per ciascun ingresso;
- l’*eVisitor* duri 12 mesi dalla data del rilascio;
- le domande siano introdotte *on line* e siano gratuite.

Valutazione

La Commissione si rallegra del passaggio di Bulgaria, Polonia, Romania e Slovacchia al meccanismo di rilascio agevolato. Oggi come oggi, dunque, tutti gli Stati membri o beneficiano di tale meccanismo o devono richiedere un’ETA.

La Commissione auspica l’attuazione del sistema *eVisitors* in quanto ciò comporterebbe il trattamento paritario di tutti gli Stati membri. Ciò nonostante, provvederà a monitorare attentamente l’attuazione del sistema onde garantire che sia effettivamente equo anche nella pratica. Quando saranno disponibili tutte le informazioni sul sistema *eVisitors*, la Commissione redigerà una valutazione in cui stabilirà se il sistema è equivalente alla procedura di presentazione della domanda di visto Schengen di cui all’istruzione consolare comune.

2.2. Brasile

Situazione attuale

I cittadini di cinque Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta) devono ancora disporre di visto per entrare in Brasile.

Con nota verbale n. 9752 del 7 novembre 2007⁹ la Romania ha comunicato alla Commissione che con l’entrata in vigore dell’accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica federativa del Brasile relativo all’abolizione dell’obbligo di visto, i cittadini rumeni sono esentati, a decorrere dall’11 novembre 2007, dall’obbligo dei visti di transito e per soggiorni di breve durata.

Iniziativa intrapresa per la reciprocità

Il 18 aprile 2008 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e il Brasile. Il 2 luglio 2008 la Commissione ha incontrato la Missione del Brasile presso l’UE per avviare i negoziati. Durante la riunione le due parti hanno concordato un calendario dei negoziati, nella prospettiva di firmare l’accordo quanto prima.

Valutazione

La Commissione si rallegra dell’avvio dei negoziati per un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata e farà quanto in suo potere perché l’accordo sia concluso al più presto.

⁹ GU C 19 del 25.1.2008, pag. 1.

2.3. Brunei Darussalam

Situazione attuale

Tutti gli Stati membri e paesi associati beneficiano di un'esenzione dal visto di 30 giorni.

Iniziative intraprese per la reciprocità

Con nota verbale n. 3668 del 22 aprile 2008 la Romania ha comunicato alla Commissione che, a seguito della decisione del governo del Brunei relativa all'abolizione dell'obbligo di visto, i cittadini rumeni sono esentati, a decorrere dal 1° febbraio 2008, dall'obbligo di visto per soggiorni fino a 30 giorni. Il sito web del Ministero degli Affari esteri del Brunei indica che tutti gli Stati membri e paesi associati godono dell'esenzione dal visto per soggiorni fino a 30 giorni.

Valutazione

Il Brunei accorda un'esenzione dal visto di 30 giorni alla maggior parte dei paesi con i quali ha firmato un accordo di esenzione. Stando alle informazioni reperibili sul sito web del Ministero degli Affari esteri del Brunei, è concessa un'esenzione dal visto di 90 giorni solo ai titolari di passaporti ordinari americani a lettura ottica. Visto che i cittadini di un paese terzo godono di condizioni più favorevoli, la Commissione chiederà alle autorità del Brunei di spiegare questa differenza e valuterà la situazione con il Brunei quando disporrà dei chiarimenti richiesti.

2.4. Canada

Situazione attuale

Mantenimento dell'obbligo di visto per i cittadini di Bulgaria e Romania.

Iniziative intraprese per la reciprocità

Dalla relazione del 2007 il Canada ha abolito l'obbligo di visto per i cittadini di sei Stati membri: Repubblica ceca e Lettonia dal 31 ottobre 2007, Ungheria, Lituania, Polonia e Slovacchia dal 29 febbraio 2008. Quanto alla Lituania e alla Polonia, dal 1° gennaio 2009 potranno recarsi in Canada senza obbligo di visto soltanto i loro cittadini titolari di passaporto biometrico.

Una delegazione canadese ha effettuato visite tecniche in Romania tra il 14 e il 16 aprile 2008, e in Bulgaria il 17 e 18 aprile 2008, per esaminare l'obbligatorietà del visto. Le relazioni finali di tali visite tecniche sono previste per agosto 2008.

Valutazione

La Commissione si rallegra dell'abolizione dell'obbligo di visto a favore dei cittadini cechi, ungheresi, lettoni, lituani, polacchi e slovacchi, continuerà però le discussioni con il Canada per ottenere lo stesso trattamento per i cittadini bulgari e rumeni. La Commissione punterà inoltre al seguente obiettivo: fare in modo che a tutti i cittadini degli Stati membri dell'UE siano riconosciuti gli stessi diritti per quanto riguarda lo status dei loro passaporti, così da raggiungere la piena reciprocità con il Canada.

3. Nessun progresso in materia di reciprocità dalla relazione del 13 settembre 2007

3.1. Giappone

Situazione attuale

L'obbligo di visto è mantenuto per i cittadini rumeni.

Iniziative intraprese per la reciprocità

Con lettera del 10 aprile 2008 l'ambasciatore giapponese presso l'Unione europea ha informato la Commissione che le autorità giapponesi stanno esaminando la possibilità di estendere ai cittadini rumeni l'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. Le autorità giapponesi invitano la Commissione e la Romania a cooperare nel raccogliere informazioni pertinenti per fugare alcune loro preoccupazioni prima di estendere l'esenzione dal visto.

Valutazione

La Commissione prende atto della lettera giapponese inviata il 10 aprile 2008 ma resta in attesa di una risposta esauriente alla sua nota del luglio 2007. Coerentemente con il testo concordato al vertice UE-Giappone del 2008, la Commissione rinnova la richiesta di una piena reciprocità dei visti per i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE e sottolinea l'importanza attribuita alla questione dai leader dell'UE e del Giappone.

3.2. Panama

Situazione attuale

L'obbligo di visto è mantenuto per i cittadini bulgari e rumeni.

Iniziative intraprese per la reciprocità

Il 7 maggio 2008 le autorità panamensi – a seguito delle note verbali del 5 luglio 2007 e del 10 aprile 2008 in cui si chiedeva loro di abolire l'obbligo di visto per i cittadini bulgari e rumeni – hanno risposto di aver avviato apposite procedure amministrative.

Valutazione

Le autorità di Panama hanno confermato l'intenzione di esentare dal visto i cittadini bulgari e rumeni avviando le debite procedure interne. La Commissione ritiene che debba essere concesso loro un termine ragionevole per ultimare tali procedure. Ciò nondimeno, il processo va monitorato attentamente onde promuovere una rapida soluzione di tale problematica irrisolta della reciprocità.

3.3. Singapore

Situazione attuale

L'esenzione dal visto è limitata a soggiorni di 30 giorni per gli arrivi via aerea, e di 14 giorni per quelli via mare o terra, con possibilità di proroga sul posto per due periodi di 30 giorni secondo il regime generale di esenzione dal visto. I cittadini di tre paesi (Australia, Corea del Sud e Stati Uniti d'America) beneficiano però di un soggiorno preferenziale di 90 giorni a Singapore.

Iniziative intraprese per la reciprocità

Il 13 febbraio 2008 la Commissione ha invitato le autorità di Singapore a una riunione di livello tecnico per discutere le possibilità di ripristinare la piena reciprocità secondo la linea proposta nella terza relazione sulla reciprocità: un'esenzione unilaterale di tre mesi ovvero la firma di un accordo di esenzione dal visto.

Il 1° aprile 2008 le autorità di Singapore hanno comunicato alla Commissione che non vi sarebbero stati cambiamenti nel programma dei visti, specificando per altro che sono in corso negoziati per la conclusione di accordi di esenzione dal visto con la Repubblica ceca, l'Estonia e la Bulgaria così da permettere ai cittadini di questi Stati membri di entrare a Singapore per un periodo di 90 giorni senza dover chiedere una proroga. La Repubblica ceca

e la Bulgaria hanno comunicato alla Commissione di non aver avviato negoziati con Singapore. L'Estonia non ha dato informazioni.

Valutazione

La Commissione lamenta che ai cittadini dell'UE non sia concessa l'esenzione dal visto per soggiorni di tre mesi mentre i cittadini di Singapore possono soggiornare nell'UE in esenzione dal visto per "tre mesi nell'arco di sei mesi". Inoltre, la Commissione osserva che nulla lascia presagire che i cittadini dell'UE otterranno un livello di esenzione dal visto simile a quello previsto per i tre paesi con trattamento preferenziale.

Pertanto, la Commissione propone di prevedere, in contemporanea con l'analisi delle informazioni trasmesse da Singapore e dagli Stati membri sui negoziati relativi agli accordi di esenzione dal visto, l'introduzione di misure di ritorsione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 539/2001.

3.4. 5.2. Stati Uniti d'America

Situazione attuale

Mantenimento dell'obbligo di visto per i cittadini di Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania e Slovacchia.

Iniziative intraprese per la reciprocità

La Commissione ha insistentemente sollevato la questione della non reciprocità con le autorità americane a livello tecnico e politico, soprattutto in occasione della troika ministeriale GLS UE-USA del 10-11 dicembre 2007, della riunione della troika ministeriale "Giustizia e Affari interi" UE-USA del 12-13 marzo 2008 e del vertice UE-USA del 10 giugno 2008.

Il 30 gennaio 2008 le autorità americane hanno presentato alla Commissione due progetti di protocollo di intesa che gli USA intendono firmare rispettivamente con i paesi candidati al programma "Viaggio senza visto" (*Visa Waiver Program*, VWP) e con i paesi che già partecipano al programma. I progetti contengono svariati elementi di competenza comunitaria, come il sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (*Electronic System for Travel Authorization* – ESTA), standard più elevati per i documenti di viaggio, la trasmissione di informazioni raccolte in forza della normativa Schengen.

Il 12 marzo 2008 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha concordato un duplice approccio: *"Per permettere a tutti gli Stati membri dell'UE di essere designati partecipanti al VWP è stato convenuto che gli Stati membri possono avviare o sviluppare impegni bilaterali con gli USA. Resta inteso che sarà rispettato il diritto comunitario e che la Commissione sarà tenuta pienamente informata. Il livello comunitario sarà negoziato dalla Commissione secondo l'approccio comune convenuto il 5 marzo 2008"*. Nella riunione della troika ministeriale "Giustizia e Affari interi" UE-USA tenutasi il 12-13 marzo 2008, l'UE e gli USA hanno concordato in una dichiarazione un duplice approccio: *"La Commissione discuterà con gli USA sotto l'egida dell'UE, mentre gli Stati membri dell'UE discuteranno tali questioni nell'ambito delle rispettive competenze"*.

Per quanto riguarda il livello CE-USA di tale duplice approccio, il 18 aprile 2008 il Consiglio ha adottato un mandato di negoziato da conferire alla Commissione per le discussioni con gli Stati Uniti in merito a certe condizioni di accesso al programma "Viaggio senza visto" degli USA, di cui alla sezione 711 delle *"Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007"*. In linea con il mandato, la Commissione ha redatto un accordo CE-USA, approvato dagli Stati membri. Obiettivo dell'accordo è appurare che ricorrano le condizioni giuridiche di adesione o partecipazione al VWP rientranti nella competenza comunitaria. Il

progetto di accordo è servito da base per la prima riunione del 29 aprile 2008, fra la Commissione e le autorità americane, sulle condizioni del programma americano VWP che rientrano nella competenza comunitaria. In quell'occasione gli USA hanno confermato l'impegno a cooperare per lo sviluppo del livello comunitario.

Lo scambio di informazioni in questo ambito costituisce una preoccupazione maggiore delle autorità americane. La Commissione e gli Stati membri ritengono però impossibile, per vincoli di legge, scambiare con paesi terzi le informazioni contenute nelle basi dati dell'UE (come Eurodac e il SIS). La Commissione si impegna tuttavia a esplorare ulteriormente le possibilità di scambiare informazioni con le autorità americane. È quanto ribadisce il Vicepresidente Barrot nella lettera inviata al Segretario USA Chertoff il 25 luglio 2008, in cui sottolinea la necessità di appurare che ricorrano le condizioni giuridiche di adesione o partecipazione al VWP rientranti nella competenza comunitaria (rimpatrio, documenti di viaggio più sicuri, sicurezza aeroportuale). Non è ancora pervenuta la risposta degli Stati Uniti.

Sempre in relazione al livello comunitario, la Commissione deve anche valutare se il sistema elettronico di autorizzazione di viaggio ESTA equivalga o meno a un obbligo di visto. Il 9 giugno 2008 è stata pubblicata nel *Federal Register* la "*Interim Final Rule*" relativa al sistema ESTA. La Commissione produrrà una valutazione preliminare basata sull'*Interim Final Rule*, diretta a stabilire se l'ESTA sia equiparabile alla procedura di presentazione della domanda di visto Schengen di cui all'istruzione consolare comune, corredata di un'analisi delle implicazioni di tale sistema per la protezione dei dati personali. La Commissione sarà comunque in grado di formulare una valutazione definitiva solo previa pubblicazione, nel *Federal Register*, della "*Final Rule*", vale a dire 60 giorni prima dell'entrata in vigore.

Quanto agli accordi bilaterali, sette Stati membri hanno firmato un protocollo di intesa con gli USA: la Repubblica ceca il 27 febbraio 2008, l'Estonia e la Lettonia il 12 marzo 2008, l'Ungheria, la Lituania e la Slovacchia il 17 marzo 2008, Malta l'11 aprile 2008. Inoltre la Bulgaria ha firmato con gli Stati Uniti, il 17 giugno 2008, una dichiarazione ("*interim declaration*") sui requisiti di sicurezza del VWP. Per intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo, in particolare fra servizi di intelligence per lo scambio di informazioni sulle minacce terroristiche, gli USA cercano di concludere accordi bilaterali con alcuni Stati membri. Ad esempio, la Germania ha firmato un accordo con gli USA, l'11 marzo 2008, per il rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta delle forme gravi di criminalità, e l'Ungheria ne ha firmato un altro, il 20 maggio 2008, sullo scambio di informazioni relative a terroristi o presunti terroristi.

Valutazione

Dalla relazione del 13 settembre 2007 gli Stati Uniti hanno firmato sette protocolli d'intesa con altrettanti Stati membri e una dichiarazione ("*interim declaration*") con un altro Stato membro; hanno avviato negoziati nell'ambito del livello comunitario e hanno annunciato l'adozione dell'"*Interim Final Rule*" relativa all'ESTA. Eppure, nessun nuovo Stato membro ha aderito al programma "Viaggio senza visto". L'UE e gli USA hanno ribadito più volte l'obiettivo comune di pervenire quanto prima a un'esenzione dal visto sicura fra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America nel pieno rispetto delle leggi applicabili. È quanto risulta dal recentissimo vertice UE-USA del 10 giugno 2008, la cui dichiarazione comune recita: "*Opereremo insieme per rafforzare la sicurezza dei viaggi senza obbligo di visto e gli Stati Uniti restano determinati a estendere quanto prima il loro programma "Viaggio senza visto" (VWP) a tutti gli Stati membri dell'UE, integrando già da quest'anno nuovi Stati membri dell'UE al VWP.*"

In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che se gli USA non terranno la promessa di integrare nuovi Stati membri nel programma VWP prima della fine dell'anno, occorrerà prevedere opportune misure nei loro confronti per accelerare il processo verso la piena reciprocità. La Commissione proporrà quindi misure di ritorsione – vale a dire il ripristino temporaneo dell'obbligo di visto per i cittadini americani titolari di passaporto diplomatico e di servizio/ufficiale – con decorrenza 1° gennaio 2009, se entro la fine del 2008 nuovi Stati membri non avranno aderito al VWP. Questa decisione temporanea sarà revocata quando si saranno riscontrati progressi tangibili verso la reciprocità dei visti con gli USA. Quanto all'ESTA, la Commissione presenterà una valutazione preliminare e una valutazione definitiva quando la “*Final Rule*” sarà pubblicata nel *Federal Register*.

III. Conclusioni

La Commissione ritiene che, dall'ultima relazione del 13 settembre 2007, il dialogo con i paesi terzi nell'ambito del nuovo meccanismo di reciprocità si sia dimostrato ancora una volta efficace. È stata raggiunta la piena reciprocità con tre paesi terzi (Israele, Malaysia e Paraguay). La Commissione ha fatto grandi passi avanti nel dialogo con il Canada, che mantiene l'obbligo di visto solo per i cittadini di Bulgaria e Romania. Nel dialogo con l'Australia la Commissione è riuscita a ottenere, per tutti gli Stati membri, l'accesso al meccanismo di rilascio agevolato (“*autogrant facility*”) e parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione dall'ottobre 2008. Ciò non di meno, l'attuazione del sistema australiano *eVisitors* sarà oggetto di attento monitoraggio. Sono iniziati i negoziati per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e il Brasile, nella prospettiva della piena reciprocità.

Non si riscontra invece nessun progresso con il Giappone, Panama, Singapore e gli Stati Uniti d'America. Nei confronti di Singapore la Commissione propone di introdurre misure di ritorsione se, entro termini ragionevoli, non sarà raggiunta la piena reciprocità.

Quanto agli USA, nonostante tutti gli sforzi della Commissione e dei singoli Stati membri e le promesse americane di integrare da quest'anno nuovi Stati membri dell'UE nel VWP, non si riscontrano risultati tangibili. La Commissione proporrà quindi misure di ritorsione – vale a dire il ripristino temporaneo dell'obbligo di visto per i cittadini americani titolari di passaporto diplomatico e di servizio/ufficiale – con decorrenza 1° gennaio 2009 se non vi saranno progressi. Quanto al sistema ESTA degli USA, la Commissione presenterà una valutazione preliminare e una valutazione definitiva quando la “*Final Rule*” sarà pubblicata nel *Federal Register*.

Considerata l'importanza che riveste la realizzazione della piena reciprocità, la Commissione annuncia l'intenzione di presentare una nuova relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi entro il 30 giugno 2009, sebbene non sia tenuta, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 851/2005, a presentare tale relazione prima del 30 giugno 2010.